

**Sentenza: 4 dicembre 2013, n. 286**

**Materia:** ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale); artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)

**Esito:**

1) illegittimità costituzionale - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - dell'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale), e dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), che ha sostituito il testo del predetto art. 8, legge reg. Liguria n. 15 del 2011;

2) cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

3) estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della legge reg. Liguria n. 38 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.

**Estensore nota:** Marianna Martini

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva la questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge reg. Liguria n. 15 del 2011 (artt. 8 e 9), con un primo ricorso, e, con un secondo ricorso, in relazione alla legge reg. Liguria n. 38 del 2011 (art. 8, comma 8, e art. 18, comma 1).

L'art. 8 della legge n. 15 del 2011 suddetta regola il trattamento feriale del personale regionale in occasione della "prosecuzione" del rapporto di lavoro con l'ente territoriale in altra forma giuridica. Infatti, in tale evenienza la norma impugnata istituisce un meccanismo di conversione, in base al quale le ferie maturate non fruite nel primo rapporto, ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime, sono ricalcolate nel numero di giornate che in tal modo risulta.

A parere del Governo l'art. 8 inciderebbe sulla disciplina delle ferie, la quale rappresenta un aspetto fondamentale del contratto di diritto privato tra i dipendenti pubblici regionali e l'ente di appartenenza, soggetta, altresì, alla contrattazione collettiva. Poiché la disciplina di aspetti che attengono al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato rientra nella competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, la norma regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

L'art. 8 in esame, inoltre, contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost., dal momento che differenzerebbe ingiustificatamente la disciplina delle ferie dei dipendenti della Regione Liguria con quella di tutte le altre Regioni.

La stessa disposizione violerebbe, altresì, i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché consente la conversione delle ferie oltre i casi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Inoltre, con il primo ricorso, viene impugnato anche l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale; tale disposizione, infatti, introdurrebbe una deroga al limite previsto dalla legislazione statale, violando i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Il censurato art. 9 contrasterebbe, altresì, con gli artt. 3 e 97 Cost., dal momento che provocherebbe una disparità di trattamento, in riferimento ai vincoli di spesa, con le altre Regioni.

In pendenza del giudizio, tuttavia, l'art. 9 in parola è stato abrogato ancor prima che entrasse in vigore, ad opera dell'art. 18, comma 2, della legge reg. Liguria n. 38 del 2011. Pertanto, alla luce di detto *ius superveniens*, la resistente ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di interesse al ricorso sul punto.

Con un secondo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, innanzitutto, dell'art. 18, comma 1, legge reg. Liguria n. 38 del 2011, che ha sostituito il già impugnato art. 8 della legge regionale n. 15 del 2011. Infatti, a parere del ricorrente, anche con riferimento alla nuova formulazione, l'istituto delle ferie colliderebbe tanto con il Titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001, quanto con la contrattazione collettiva di riferimento. Per tale motivo contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in riferimento all'ordinamento civile e con i principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.

Il ricorrente solleva, poi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della stessa legge n. 38 del 2011, dal momento che la norma non prevede procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, collidendo con il decreto legislativo n. 165 del 2001; da tale violazione conseguirebbe il contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. Preme, tuttavia, rilevare che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 8 in esame e che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia.

Data la connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi, i giudizi sono stati riuniti dalla Corte e decisi con un'unica pronuncia.

Preliminarmente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, dal momento che la disposizione era destinata a operare dal 1° gennaio 2012 ed è stata abrogata dalla legge reg. Liguria n. 38 del 2011 (art. 18, comma 2). Detto altrimenti, la norma è stata espunta dal regolamento prima che entrasse in vigore, per cui essa non ha avuto applicazione medio tempore.

Ancora preliminarmente, la Corte accerta l'estinzione del giudizio relativamente all'art. 8, comma 8, legge reg. Liguria n. 38 del 2011, in quanto il ricorrente ha rinunciato e tale rinuncia è stata accettata dalla Regione Liguria.

Le questioni di legittimità dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011 e dell'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 38 del 2011 vengono, quindi, esaminate congiuntamente dalla Corte, poiché sono due versioni successive della medesima disposizione relativa alle ferie del personale regionale.

A tal proposito la Corte, dopo aver disatteso la cessazione della materia del contendere richiesta dalla Regione Liguria e rigettato sia l'inammissibilità (sollevata dalla medesima difesa regionale per genericità e contraddittorietà delle censure di parte ricorrente) che l'eccezione di difetto di interesse del Governo, si esprime nel merito. A tal proposito la Corte dichiara tutte le questioni fondate per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. Infatti, l'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato; dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e dalla contrattazione collettiva. Pertanto, dato che la Regione ha legiferato in tema di ferie ha invaso la sfera di esclusiva competenza dello Stato in materia di ordinamento civile.

Inoltre, le ipotesi di «cessazione e collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico», che, secondo la normativa regionale impugnata, determinano l'effetto della «conversione» delle ferie maturate e non fruita «dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa», sono altrimenti regolate dalle clausole contrattuali. Tanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro quanto in quello di collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, la difformità dalla disciplina contrattuale è parimenti confermata dalla Corte.

Infine, le disposizioni regionali censurate contrastano anche con la nuova disciplina statale. Infatti, quest'ultima prevede regole generali che impongono la liquidazione

dell'indennità sostitutiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto tutte le volte che il mancato godimento di esse sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore; inoltre, il legislatore statale del 2012 vieta la "monetizzazione" sotto qualsiasi forma («in nessun caso»), mentre la censurata normativa regionale, nelle ipotesi di cessazione del rapporto come di collocamento in aspettativa, opera sempre e comunque una "monetizzazione", ancorché virtuale, delle ferie non godute al termine del primo rapporto di lavoro. E ancora, la legge statale non consente mai la conservazione oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione, rinviando sul punto alle discipline contrattuali di settore dei riposi annuali («obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti»), mentre la legge regionale dispone il suddetto ragguaglio delle ferie residue in vista di una conservazione a tempo indefinito del diritto a fruirne nel successivo rapporto.

In definitiva, appaiono evidenti le ragioni dell'illegittimità costituzionale tanto dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011 quanto dell'art. 18, comma 1, della legge reg. n. 38 del 2011 (che ha sostituito il testo del primo), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che, peraltro, consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.